

## **Comunicato del 15 luglio 2014 Il TAR annulla i concorsi ex art. 15 per il profilo Ricercatore**

Ieri, 14 luglio, sono state pubblicate le sentenze riguardanti i due ricorsi presentati al TAR per chiedere l'annullamento dei bandi di concorso n. 364.172 e n. 364.173 del 2 ottobre 2013 ex art. 15 per Dirigente di Ricerca e per Primo Ricercatore, rispettivamente.

In entrambi i casi, il TAR ha accolto la richiesta dei ricorrenti annullando i relativi bandi di concorso in quanto, avendo stabilito che tali selezioni, benché riservate al personale interno, rappresentano comunque *"un passaggio ad un'area funzionale più elevata"*, cui *"vanno applicate le regole ed i principi tipici dei concorsi pubblici aperti anche a candidati esterni"*, *"le motivazioni contenute nelle premesse del bando di concorso impugnato"*, ossia il riferimento all'art. 15, comma 5, del CCNL 2002/2005 secondo cui l'accesso al livello superiore del profilo deve avvenire tramite l'indizione, con cadenza biennale, di una procedura interna di selezione, *"non sono in grado di superare le precise indicazioni contenute nella predetta sentenza del giudice di appello [la sentenza n. 14/2011 del Consiglio di Stato,] secondo cui, in presenza di una graduatoria valida ancora capiante di idonei ad una precedente selezione, la scelta di bandire un nuovo concorso è consentita nei soli casi di seguito indicati:*

- *sussistenza di speciali disposizioni legislative che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico;*

- *intervento di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione;*

- *differenza determinante dello specifico profilo professionale richiesto attraverso l'indizione del nuovo concorso rispetto a quello descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria.*

*Nel caso di specie, non sussiste alcuna delle predette condizioni in quanto, da un lato, il CCNL non può essere assimilato ad una disposizione di rango legislativo né, dall'altro, sussistono diversità di profilo tra le figure professionali richieste con il nuovo bando di concorso.*

*Tale ultimo aspetto è, peraltro, confermato dal fatto che lo stesso CNR, prima di bandire la nuova selezione di ottobre 2013 (peraltro identica a quella, poi annullata, di maggio 2013), ha attinto alla graduatoria degli idonei del 2009," nominando 59 nuovi primi ricercatori di II livello e 19 nuovi dirigenti di ricerca di 1° livello.*

*"Del resto – proseguono le sentenze – che lo scorrimento della graduatoria sia preferito rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale risulta un dato acquisito anche dalla recente legislazione [...] laddove si prevede che l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi è subordinata «all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate»."*

Non è chiaro al momento quali saranno le mosse del CNR, ossia se presenterà ricorso al Consiglio di Stato, se effettuerà lo scorrimento delle graduatorie di idonei dei precedenti concorsi ex art. 15 (quelli con decorrenza 1° gennaio 2007), od altro.

Una sola cosa è certa: il numero di Ricercatori e Tecnologi del CNR che meriterebbero un superiore livello di inquadramento è ormai così alto, causa la scarsissima attenzione storicamente rivolta dall'Ente ai propri Ricercatori e Tecnologi, che qualsiasi cosa l'Ente decidesse di fare sarebbe insufficiente e tardiva.

Gianpaolo Pulcini  
Segretario Nazionale, Responsabile CNR